Parere in merito alla comunicazione della Commissione sulla comunità e l'unificazione tedesca

(91/C 41/07)

Il Consiglio, in data 3 settembre 1990, ha deciso di consultare il Comitato economico e sociale in merito al complesso delle proposte legislative che contengono gli adeguamenti tecnici e le misure transitorie necessarie ad integrare il territorio della Repubblica democratica tedesca (RDT) nella Comunità.

L'Ufficio di presidenza del Comitato ha incaricato un gruppo di studio della Sezione « Relazioni esterne, politica commerciale e dello sviluppo » di preparare i lavori in materia e ha designato J.P. Petersen relatore generale.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 20 novembre 1990, nel corso della 281ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Dall'apertura del confine intertedesco in data 9 novembre 1989 il processo d'unificazione tedesca ha sviluppato una dinamica che un anno prima anche i più ottimisti non avrebbero giudicato possibile. La popolazione della RDT ha premuto con crescente impazienza a favore di una rapida unificazione dei due Stati tedeschi. La marea crescente di profughi ha in pochissimo tempo fatto carta straccia dei progetti politici di un progressivo avvicinamento dei due Stati nell'arco d'un periodo più lungo. Ulteriori indugi avrebbero incoraggiato nuovi esodi, aggravando ancora il dissanguamento economico della RDT [1].

La spinta irresistibile alla rivoluzione pacifica è venuta dal desiderio di libertà politica ed economica. L'individuo è divenuto più importante del collettivo, la libertà più importante del potere e l'uomo più importante dello Stato. La democrazia liberale e l'economia sociale di mercato son divenute parole-chiave e non a caso sono state chieste contemporaneamente, dato che nella RDT è andata sempre più crescendo la convinzione della dipendenza reciproca e della stretta interconnessione esistenti tra ordinamento sociale ed ordinamento economico.

Il Comitato economico e sociale si compiace dell'unificazione dei due Stati tedeschi, che poggia sulla volontà popolare. Il Comitato attende dall'unificazione un contributo all'ulteriore rafforzamento e salvaguardia dei capisaldi della società liberale in Europa; giustizia sociale e solidarietà sociale. Il Comitato ritiene altresì che l'unificazione tedesca accelererà il processo d'integrazione europea tanto a livello politico che a livello economico.

Certo permangono preoccupazioni e timori che affiorano non solo tra i cittadini di altri Stati membri della Comunità europea, ma anche nell'ex RDT. I vicini europei si preoccupano soprattutto delle possibili conseguenze negative per le regioni periferiche della Comunità, ed inoltre per gli oneri finanziari accresciuti che gli Stati membri più poveri non saranno in grado di sostenere. Nella parte di Germania appena entrata nella Comunità l'insicurezza viene dalla disoccupazione, ancora crescente in questa prima fase, e dai disagi esistenziali che essa comporta.

Al riguardo il Comitato rammenta il parere emesso in merito al Rapporto Delors sull'Unione economica e monetaria (UEM) (doc. CES n. 1135/89) [2]. In tale documento aveva espresso preoccupazione sulle forti disparità dei livelli di benessere fra gli Stati membri e sottolineato che gli adeguamenti strutturali che rimangono da realizzare in alcuni Stati membri ancor prima del completamento dell'UEM non devono comportare riflessi negativi per le regioni svantaggiate o con problemi sociali. Aveva pertanto lamentato l'assenza di misure di accompagnamento destinate ad attenuare eventuali contraccolpi sul piano economico e sociale. Le prese di posizione nel quadro di tale parere assumono ora un'attualità del tutto particolare nel contesto dell'unità tedesca.

1.2. La progressiva eliminazione delle frontiere ed il rafforzamento delle strutture democratiche sono senz'altro essenziali anche per intensificare la cooperazione economica con i paesi limitrofi dell'Europa centrale e orientale. È incoraggiante che un numero crescente di Stati dell'Europa orientale, con le loro economie dirette da amministrazioni centralizzate, si accingano a sviluppare strutture democratiche e a costruire sistemi d'economia di mercato. La stretta cooperazione paneuropea a livello economico assume in tal modo forme più definite e rappresenta la sfida con cui la Comunità europea dovrà misurarsi.

Indubbiamente, gli sforzi intesi a rafforzare la coesione economica della Comunità, a completare il mercato interno entro la fine del 1992 e a ricercare una più

[1] Il Comitato ha già esaminato in maniera approfondita gli sviluppi politici intervenuti dopo l'apertura dei confini e le questioni economiche nella RDT nella Relazione informativa « Paesi dell'Europa centro-orientale » della Sezione « Relazioni esterne, politica commerciale e dello sviluppo » (doc. CES n. 492/90 fin.).

[2] GU n. C 329 del 30. 12. 1990.

stretta collaborazione con i paesi dell'Europa presentano sia opportunità nuove sia pericoli per gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP). Il Comitato giudica essenziale che la Comunità europea tenga fede alle assicurazioni date nel quadro della nuova Convenzione di Lomé e garantisca che anche in avvenire gli Stati ACP non abbiano difficoltà per accedere ai loro mercati tradizionali in Europa.

1.3. La Comunità europea ha reagito rapidamente ed in modo costruttivo alla rivoluzione pacifica nella RDT ed al processo d'unificazione dei due Stati tedeschi, intraprendendo tutti i passi necessari a una rapida integrazione della RDT nella Comunità. Sin dal 17 gennaio 1990, dinanzi al Parlamento europeo, il Presidente della Commissione Jacques Delors aveva dichiarato che la Germania orientale poteva avere, so lo voleva, un posto nella Comunità. A condizione tuttavia che tale processo si svolgesse liberamente, in maniera autodeterminata, pacifica e democratica, e tenendo conto dei principi fondamentali dell'Atto finale di Helsinki, nel quadro del dialogo tra Oriente ed Occidente e nella prospettiva dell'Integrazione europea. Non c'è dubbio: i due Stati tedeschi hanno portato a termine l'unificazione proprio in questo spirito.

La Commissione delle Comunità europee ha sviluppato per tempo, reagendo ai primi segni della dinamica del processo d'unificazione tedesca, un piano in tre fasi volto all'inserimento della RDT nella Comunità in quanto parte di una Germania unificata. Il piano è stato approvato senza riserve dal Consiglio in occasione della riunione speciale di Dublino del 28 aprile 1990. «Il Consiglio delle Comunità europee», queste le conclusioni della Presidenza, «appoggia senza riserva alcuna l'unificazione della Germania». La Comunità confida nel fatto che l'unificazione, in quanto risultato del desiderio liberamente espresso dal popolo tedesco, sia un fattore positivo nello sviluppo dell'Europa in generale e della Comunità in particolare.

Il piano in tre fasi della Commissione prevede inizialmente un periodo transitorio di adeguamento, iniziato con l'Unione monetaria, economica e sociale intertedesca. A questa fase segue la vera e propria «fase transitoria», che inizia con l'unità politica della Germania, che sfocerà infine nella «fase conclusiva», nella quale verrà applicato per intero l'assieme del diritto comunitario.

1.4. Già nella riunione speciale di Dublino si decise che la Commissione avrebbe dovuto presentare quanto prima al Consiglio, nell'ambito d'una relazione generale, proposte per l'adozione delle disposizioni transitorie necessarie, in merito alle quali il Consiglio avrebbe quindi immediatamente deliberato.

La Comunicazione presentata nel frattempo dalla Commissione: «La Comunità e l'unificazione tedesca» [1] rappresenta una proposta appropriata per un'agevole trasposizione e adeguamento del diritto comunitario dopo l'inclusione della RDT nella Comunità europea.

Il Comitato si compiace che la Commissione abbia saputo elaborare in tempi estremamente ridotti un documento di così ampia portata, che rappresenta un contributo importante ed irrinunciabile al celere inserimento nella Comunità europea dei cinque nuovi *Länder*. Il Comitato approva in larga misura le misure d'adeguamento e di transizione ivi proposte per il territorio dell'ex RDT. Esso propone alcune modifiche e integrazioni, e formula alcuni rilievi qui di seguito, nel quadro dell'esame dei singoli aspetti del pacchetto di proposte.

2. Diritto comunitario e unificazione tedesca

2.1. L'integrazione territoriale della RDT nella Comunità europea è stata realizzata il 3 ottobre 1990 con l'adesione alla Repubblica federale di Germania. Le proposte presentate dalla Commissione riguardano soltanto le conseguenze dirette dell'unificazione tedesca sul piano delle competenze della Comunità e del diritto comunitario derivato.

2.2. L'integrazione giuridica nella Comunità dell' ex RDT s'è svolta progressivamente.

Con il primo «Staatsvertrag» (Trattato di Stato) del 18 maggio 1990 sulla creazione di un'unione monetaria, economica e sociale tra la Repubblica federale di Germania (RFG) e quella che allora era la RDT, nel territorio destinato all'adesione entravano già in vigore importanti aree chiave del diritto tedesco-occidentale. Dato che queste sono conformi al diritto comunitario, già prima dell'ampliamento dei confini esterni della Comunità del 3 ottobre 1990, e nonostante il permanere di due Stati, è stato compiuto un progresso essenziale verso l'integrazione nei settori valutario, economico e sociale.

In base all'«Einigungsvertrag» (Trattato d'unificazione) tra i due Stati tedeschi del 31 agosto 1990, l'assieme del diritto comunitario, con l'entrata in vigore dell'adesione in data 3 ottobre 1990, si applica anche al territorio dell'ex RDT. Come stabilisce l'articolo 10 del Trattato d'Unificazione, ciò comprende i Trattati delle Comunità europee con le rispettive modifiche ed integrazioni nonché gli atti giuridici emanati sulla base di tali Trattati.

In concomitanza con il Trattato d'Unificazione numerose leggi tedesco-federali sono state modificate in funzione della loro applicabilità ai nuovi *Länder*. In taluni casi tali modifiche debbono ancora essere approvate dal Parlamento pantedesco.

2.3. Con l'unificazione della Germania il diritto comunitario diventa automaticamente applicabile senza

[1] Doc. COM(90) n. 400 def. — Vol. I, II e III.

che sia necessario emendare i Trattati od altri atti legislativi facenti parte del diritto primario.

Nella stragrande maggioranza dei casi il diritto derivato può essere applicato ipso iure. Di conseguenza già oggi l'80 % del diritto comunitario diretto e indiretto vige nel territorio dell'ex RDT: in particolare le norme relative al commercio con l'estero, la regolamentazione doganale, la maggior parte delle direttive sugli ostacoli tecnici agli scambi, le disposizioni riguardanti il movimento dei capitali, la libertà di stabilimento, la prestazione dei servizi, il diritto di concorrenza e delle società, le imposte indirette e gli appalti pubblici.

In talune aree, che coprono all'incirca il 20 % del diritto comunitario, c'è tuttavia necessità d'una serie di misure transitorie per tener conto delle particolarità economiche e giuridiche dell'ex RDT ed assicurare un inserimento ordinato e socialmente accettabile dei cinque nuovi *Länder* nella Comunità europea. Le disposizioni transitorie sono state stabilite individualmente per i vari campi e settori e possono venir decise riferendosi alle stesse basi giuridiche prescelte per le rispettive disposizioni del diritto derivato. Esse sono state limitate ad un minimo indispensabile per permettere al processo d'adeguamento dell'ex RDT di svolgersi il più rapidamente possibile e per accelerare l'integrazione nel mercato comune.

2.4. Le misure transitorie previste dalla Commissione comportano essenzialmente adeguamenti tecnici nonché alcune deroghe provvisorie valide per un periodo determinato a partire dal momento dell'unificazione formale.

Il Comitato concorda con la Commissione sul fatto che in tali casi si debba tener conto dei seguenti principi:

— l'accettazione della realtà comunitaria deve essere il punto di partenza e l'obiettivo finale,

— le disposizioni transitorie sono ammesse solo se obiettivamente necessarie,

— le deroghe debbono essere limitate nel tempo e perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato comune.

Le misure transitorie tengono conto del livello d'integrazione delle Comunità europee nei diversi settori. La loro scadenza corrisponde di norma al tempo necessario per il recepimento delle politiche comunitarie, vale a dire che le deroghe relative al mercato interno possono rimanere in vigore sino al 1992-1993 e quelle relative alla politica ambientale sino al 1995. Le disposizioni transitorie sono integrate da nuove normative che tengono conto degli aumenti delle capacità produttive che risultano dall'unificazione, ad esempio l'aumento delle quote di produzione per lo zucchero nella Germania unita.

2.5. Originariamente si prevedeva che le misure transitorie e di adeguamento sarebbero state immediatamente applicabili nel territorio dell'ex RDT o sarebbero state recepite nel diritto tedesco in tempo, ancor prima dell'unificazione.

L'adesione anticipata della RDT avvenuta il 3 ottobre 1990 ha tuttavia reso necessaria una procedura aggiuntiva tramite provvedimenti provvisori, per impedire infrazioni al diritto comunitario prima dell'adozione definitiva delle misure transitorie. Con decisione del Consiglio in data 17 settembre 1990 e con l'accordo del Parlamento europeo è stata data alla Commissione la facoltà di adottare misure provvisorie per l'ex RDT, ad esempio mantenendovi determinate normative non conformi al diritto comunitario.

Nel termine di dieci giorni impostogli dal Consiglio il Comitato economico e sociale non è stato oggettivamente in grado di elaborare un parere in merito alle misure provvisorie entrate in vigore il 29 settembre 1990. Tuttavia, anche il Comitato ha riconosciuto che, visti i vincoli politici e temporali, non fosse possibile soprassedere all'adozione di tali misure. Solo così si è potuto infatti evitare che venisse a crearsi un vuoto giuridico prima che il Consiglio potesse adottare le misure transitorie definitive. Il Comitato approva quindi a posteriori la procedura provvisoria adottata.

2.6. In data 27 settembre 1990 la Commissione ha autorizzato la Repubblica federale di Germania ad applicare le misure provvisorie tramite una delega legislativa di secondo grado. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della legge d'approvazione del Trattato di unificazione, il governo federale ha inoltre la facoltà di rinviare o adeguare l'applicazione e attuazione del diritto comunitario di applicazione diretta e del diritto federale derivato dal diritto comunitario.

Sulla base di queste autorizzazioni, in data 29 settembre 1990, il governo federale ha adottato con l'accordo della Camera alta (Bundesrat) il «Regolamento per la trasposizione del diritto delle Comunità europee al territorio di cui all'articolo 3 del Trattato d'unificazione» (Regolamento di trasposizione del diritto comunitario), che contiene le deroghe proposte dalla Commissione a titolo di misure transitorie definitive. Ulteriori deroghe, conformi alle proposte della Commissione, figurano già negli allegati al Trattato d'Unificazione: queste sono garantite a livello di diritto comunitario dagli atti legislativi comunitari.

Grazie a questa soluzione provvisoria le normative transitorie e d'adeguamento proposte dalla Commissione producono già in larga misura effetti giuridici. Il Consiglio dovrà decidere se debbano essere applicabili oltre

la data del 31 dicembre 1990. Le misure provvisorie non pregiudicano comunque per nulla queste sue decisioni.

2.7. Oltre alle misure provvisorie citate la Commissione ha ricevuto il mandato di adottare misure provvisorie complementari onde evitare difficolta nella Repubblica federale di Germania o in un altro Stato membro della Comunita, e per disciplinare ulteriori aspetti specifici tramite una procedura di comitato di regolamentazione, conformemente alla «Decisione del Consiglio del 13 luglio 1987 che stabilisce le modalita per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione» Questa da alla Commissione la facolta di adottare proposte se il Consiglio non decide rapidamente. Nel settore agricolo le eventuali misure d'esecuzione dovrebbero venir adottate tramite la procedura di comitato di gestione.

Il Comitato reputa necessaria una simile clausola di flessibilita che varra, esattamente come le misure provvisorie gia entrate in vigore, solo fino al 31 dicembre 1990. Dev'essere possibile adottare con rapidita eventuali misure di protezione anche nell'interesse degli altri Stati membri.

2.8. Per quanto riguarda la produzione e l'importazione di determinate merci che non soddisfano i requisiti delle disposizioni comunitarie, le disposizioni transitorie della Commissione prevedono che tali merci non debbano lasciare il territorio dell'ex RDT. Onde garantire l'assoluto rispetto di tale norma sono previsti controlli della destinazione finale di dette merci. In proposito la Commissione ha diffuso, in collaborazione con il governo federale, una comunicazione che analizza a fondo le misure di sorveglianza e controllo contemplate. Queste interessano soprattutto le merci prodotte sul territorio dell'ex RDT, le merci importate in detto territorio in franchigia doganale da determinati paesi terzi e la produzione agricola originaria del territorio dell'ex RDT [1]

I controlli possono esser effettuati tanto da organismi tedeschi quanto dagli organi competenti della Commissione, come pure — come consueto finora — in altri Stati membri. Eventuali violazioni delle disposizioni transitorie adottate comportano sanzioni di vario genere (penalita doganali, sequestri, revoche d'autorizzazioni all'importazione, sanzioni amministrative fino a 10 000 marchi tedeschi). Gli Stati membri possono inoltre chiedere alla Commissione d'abolire l'esenzione doganale per una determinata merce in caso di notevoli perturbazioni del mercato e di reintrodurre la normale tariffa doganale per la merce in questione.

Nonostante il pacchetto di misure della Commissione *preveda un esteso sistema di controlli, taluni dubbi* permangono. Il Comitato rileva in particolare il pericolo — motivato — che proprio all'ex-frontiera tra RDT e Repubblica federale di Germania risulti possibile aggirare le disposizioni transitorie. Il Comitato chiede al governo federale tedesco ed alla Commissione di sfruttare adeguatamente le possibilità di controllo esistenti, tra l'altro anche per prevenire in tempo eventuali richieste di apporre un contrassegno distinto alle merci in questione.

[1] Doc SEC(90) 1983 def

3. Conseguenze macroeconomiche dell'unità tedesca

3.1. L'unificazione dei due Stati tedeschi avrà, secondo la Commissione, ripercussioni positive sotto il profilo economico. Agli effetti favorevoli sulla domanda globale contribuirà non solo la crescente domanda di beni di consumo «occidentali», ma anche l'enorme fabbisogno di attrezzature produttive e di macchinari, vuoi per il rinnovo di impianti obsoleti, vuoi per la creazione di nuove imprese. Di questa dinamica della domanda beneficeranno l'industria ed il settore delle costruzioni come pure quello dei servizi, ed in particolare *il commercio e l'attivita bancaria e assicurativa*. Inoltre, i consistenti aiuti pubblici per rinvigorire l'economia e per gestire i problemi sociali della transizione nei cinque nuovi *Lander* faranno aumentare sostanzialmente l'indebitamento statale netto, sicché anche dalla politica finanziaria proverranno notevoli spinte espansive.

3.2. Nei mesi scorsi sono state fatte molte ipotesi circa i riflessi economici dell'unita tedesca sugli altri Stati membri. E certamente vero che degli impulsi attesi sulla domanda e sulla crescita beneficeranno anche i partner commerciali occidentali — in primo luogo quelli della Comunità. Le conseguenze di un aumento delle importazioni (in presenza di una contenuta espansione della domanda estera) sono già avvertibili l'elevato eccedente della bilancia tedesca delle partite correnti (nel 1989 ammontava ancora a 104 miliardi di marchi federali) comincia a contrarsi di fronte ad un contemporaneo miglioramento delle bilance degli altri Stati membri. Questo capovolgimento risulta positivo per il processo di aggiustamento internazionale, ed e rafforzata la convergenza dei conti con l'estero degli Stati membri della Comunità.

In considerazione dell'elevato fabbisogno di capitali richiesto dal rinnovamento e dalla modernizzazione dell'economia dell'ex RDT, anche l'esportazione netta di capitali della Repubblica federale di Germania, costantemente cresciuta negli anni '80, si ridurra in modo duraturo. Questo sviluppo suscita spesso la preoccupazione che l'impegno dell'economia tedesca *nei nuovi cinque Lander possa andare a discapito di* altri Stati della Comunita come Spagna, Portogallo e Irlanda. A questo proposito la Commissione si aspetta che le imprese tedesche, a prescindere dai possenti flussi finanziari che si dirigono verso il territorio dell'ex RDT, continuino ad investire negli Stati membri. Impegni riconosciuti come giustificati sul piano economico saranno certamente portati avanti anche in futuro.

3.3. Da un primo bilancio provvisorio risulta evidente che nei cinque nuovi *Länder* la realtà economica si allontana parecchio dalle attese nell'ex RDT. La base industriale si riduce sotto la pressione della concorrenza internazionale, la disoccupazione cresce senza soste di mese in mese. La riorganizzazione, necessaria, è accompagnata da enormi difficoltà — così nelle loro più recenti analisi affermano i principali istituti tedeschi di ricerca economica. Le difficoltà erano state preventivate, ma non così acute come si manifestano oggi.

Secondo le valutazioni degli istituti di ricerca la necessaria riorganizzazione dell'economia della Germania orientale richiederà molto tempo. Per riprendere le loro stesse parole: « Già si rivelano difficili la privatizzazione, la definizione precisa della struttura della proprietà, lo smantellamento delle aziende monopolistiche e la creazione di un settore pubblico efficiente. A maggior ragione non si potranno realizzare rapidamente la modernizzazione dell'infrastruttura, la creazione di un'economia moderna, basata sulla divisione del lavoro, lo sviluppo di una struttura salariale differenziata e l'eliminazione dell'inquinamento ambientale. Non è dato prevedere ancora quanto tempo ci vorrà per tale riorganizzazione » ([1]). In ogni caso il processo di contrazione — secondo gli istituti — proseguirà per tutto il 1° semestre del prossimo anno, solo allora ci si attende, anche se a un livello basso, un graduale processo di risanamento della situazione economica. Gli istituti calcolano per il 1991 una punta massima di 1,7 milioni di disoccupati e nel prossimo semestre di 2 milioni di lavoratori a tempo parziale.

3.4. In considerazione alla netta divergenza di valutazione tra la Commissione e gli istituti tedeschi di ricerca economica, è lecito chiedersi se una delle due stime non sia del tutto irrealistica. Secondo il Comitato la risposta è no. Al contrario, è probabile che a medio termine si manifestino le conseguenze economiche positive indicate dalla Commissione. La posizione della Commissione ha un solo problema: ignora il fattore tempo e non affronta la questione della fase di transizione con tutti i suoi profondi attriti. Previsioni generali sugli effetti economici, per quanto possano essere precise, sono di scarso aiuto ai fini delle decisioni di politica economica. Resta la speranza che i difficili processi di aggiustamento dell'economia della Germania orientale non si ripercuotano troppo violentemente sulle misure transitorie e di adeguamento previste dalla Commissione. Non è da escludere, ad ogni modo, che alcune delle ambiziose scadenze fissate per la transizione, per esempio nell settore ambientale, finiscano per dimostrarsi presto illusorie a causa dell'insufficiente capacità d'investimento delle aziende della Germania orientale.

([1]) Situazione dell'economia mondiale e tedesca nell'autunno 1990.

4. Aspetti riguardanti gli scambi con i paesi terzi

4.1. In linea di principio dal 3 ottobre 1990 la politica commerciale comune della Comunità europea si applica anche alle imprese dell'ex Repubblica democratica tedesca. Di fatto però ciò ha preso effetto sin dall'entrata in vigore del primo Staatsvertrag del 1° luglio 1990. A decorrere da tale data ai nuovi *Länder* si applicano sostanzialmente le stesse disposizioni in materia doganale, fiscale e di commercio estero in vigore per la Repubblica federale di Germania. Ciò significa che ancor prima dell'unificazione formale la Comunità europea aveva con l'ex Repubblica democratica tedesca un'unione doganale di fatto che è stata poi completata con un'unione agricola il 1° agosto 1990, data a partire dalla quale gli scambi di prodotti agricoli, con la Comunità come con i paesi terzi, sono anch'essi disciplinati dal diritto comunitario.

4.2. Non si può negare che con la riunificazione tedesca la Comunità è stata confrontata a una serie di problemi in materia di politica commerciale con i paesi terzi. Si tratta da un lato della misura in cui la Comunità europea può (o deve) subentrare negli impegni e nei diritti internazionali dell'ex RDT, e dall'altro, dell'applicazione dei Trattati stipulati dalla Comunità nei nuovi *Länder* della RFG, entrati a far parte del territorio della Comunità.

Non vanno ignorate le implicazioni economiche dell'unificazione tedesca per gli stati limitrofi e per i principali partner commerciali dell'ex RDT, né le forniture fra i paesi del COMECON e le imprese del nuovo territorio della Comunità.

È interesse reciproco, dei paesi del Comecon come degli Stati membri della Comunità, mantenere e intensificare ulteriormente le attuali relazioni commerciali. La Repubblica federale di Germania e l'ex RDT hanno peraltro assicurato i partner commerciali del Consiglio di mutua assistenza economica (COMECON) che non devono temere alcuno svantaggio di rilievo dall'unificazione tedesca, quale, ad esempio, il repentino rigetto di impegni contrattuali esistenti. Rassicurazioni in tal senso figurano non solo nello « Staatsvertrag » bensì anche nello « Einigungsverstrag », e sono state inoltre ripetutamente ribadite in numerose dichiarazioni del governo tedesco rivolte soprattutto all'Union sovietica, che è il principale partner commerciale dell'ex RDT.

4.3. Il Comitato economico e sociale attribuisce un'importanza centrale a rapporti di fiducia nella divisione internazionale del lavoro. Rassicurazioni in tal senso sono particolarmente importanti nel contesto dell'unificazione tedesca. In un momento che vede svolger-

si un processo di riordino politico e rinnovamento senza precedenti nell'Europa orientale per introdurre ordinamenti e sistemi sociali improntati alla democrazia e all'economia di mercato, in cui i paesi del COMECON stanno compiendo grandi sforzi di liberalizzazione negli scambi con l'estero e formulano auspici (peraltro giustificati) di un più stretto coinvolgimento nel commercio mondiale, il Comitato giudica imperativo dare a questi paesi tute le assicurazioni richieste.

4.4. Il Comitato si compiace che la Comunità appoggi in molti modi il processo di riforma dell'Europa centrale e orientale, attraverso sia la conclusione di accordi commerciali e di cooperazione, sia il programma di sostegno multilaterale del Gruppo dei « 24 » che la Commissione coordina dalla metà del 1989 per incarico del Vertice economico di Parigi. Il Comitato si compiace altresì che per un periodo transitorio la Comunità abbia deciso sospensioni dei dazi limitate, in valore o quantità, per determinate importazioni di prodotti industriali [compresi quelli della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA]) e agricoli effettuate nel quadro di accordi stipulati su base bilaterale fra, da un lato, l'ex RDT e, dall'altro, i paesi del COMECON e la Iugoslavia, a condizione che i prodotti rimangano nel territorio dell'ex RDT. Sarebbe opportuno riesaminare se il periodo transitorio debba, come proposto dalla Commissione, essere limitato a un anno (con possibilità di proroga di un altro anno). Si potrebbero forse evitare perdite di tempo e ridurre gli attriti prevedendo in partenza un periodo transitorio di due anni.

4.5. Occorre inoltre dar prova di pazienza. Non è in poco tempo che si potranno eliminare le cattive abitudini dell'economia centralizzata. Gli obiettivi di produzione, le quantità pianificate e l'uso del denaro come mera unità di conto, com'è stato finora consueto negli scambi fra i paesi del COMECON, non possono sparire da un giorno all'altro. È poi necessario tener ben presente che intensificare gli scambi dei beni e dei servizi con i paesi del COMECON non deve significare flussi a senso unico. In effetti, se l'urgente necessità di modernizzare e potenziare le capacità produttive e le infrastrutture creerà una forte domanda d'importazioni, gli scambi con i paesi potranno anche trovare per i loro prodotti degli sbocchi sui mercati occidentali in modo da potersi procurare da sè le necessarie divise.

4.6. La partecipazione dell'ex RDT alla divisione internazionale del lavoro dovrà rispettare i principi di scambi liberi (ed equi) a livello mondiale sanciti in particolare nell'accordo generale sui dazi doganali e il commercio. Con il ricongiungimento della RDT alla Repubblica federale di Germania la sfera d'applicazione dell'Accordo Generale sulle Tariffe doganali e sul Commercio (GATT) si è automaticamente allargata, inoltre, un paese non aderente al GATT è venuto a farne parte indirettamente, senza seguire la procedura d'adesione.

Come detto in precedenza, in linea di principio la politica commerciale comunitaria si applica a entrambi gli Stati tedeschi, quindi anche all'ex RDT, sin dal giorno dell'unificazione formale. Per motivi giuridici, economici e politici occorre tuttavia applicare misure transitorie e di adeguamento di durata limitata, non da ultimo per evitare lacerazioni nel processo in atto. Al riguardo il Comitato condivide il parere della Commissione sull'opportunità che essa informi il GATT dei provvedimenti previsti, ma si chiede se quest'informazione sia sufficiente. A giudizio del Comitato, infatti, in questo caso non si tratta di una semplice informazione, bensì di chiedere agli aderenti al GATT di concedere un cosiddetto « waiver », ossia una deroga temporanea alle regole del GATT. Ciò impone però negoziati con quest'ultimo. Le parti contraenti del GATT devono essere anzitutto convinte che le misure transitorie e di adeguamento messe a punto dalla Comunità in campo commerciale non finiranno per comportare discriminazioni per nessuno di loro.

5. Il mercato interno

5.1. L'integrazione dei cinque nuovi *Länder* nella Comunità europea potrà avvenire senza rendere necessarie deroghe per i principali ambiti della legislazione comunitaria relativa al mercato interno e al suo completamento. Ciò vale in particolare per

— l'unione doganale,

— i pubblici appalti,

— la proprietà industriale e intellettuale,

— la libertà di circolazione,

— i servizi finanziari, il diritto societario e il sistema fiscale,

— le imposte indirette.

5.2. Al livello della legislazione in campo industriale e commerciale anche la maggior parte delle direttive è applicable senza deroghe. Periodi transitori (sino al 31 dicembre 1992) sono previsti per l'applicazione delle direttive riguardanti i cosmetici, le macchine, gli elettrodomestici, i prodotti tessili, gli imballaggi preconfezionati e il cristallo. Per il ravvicinamento delle regolamentazioni sulle specialità medicinali e veterinarie il termine è prorogato al 31 dicembre 1995.

Il Comitato approva i termini transitori proposti per i prodotti testé citati ritenendoli idonei a consentire la soluzione degli attuali problemi di adeguamento. Al

riguardo rammenta nuovamente la disposizione in base alla quale i prodotti dell'ex RDT e le merci importate da paesi del COMECON che non ottemperano alle direttive comunitarie non potranno essere immessi sul mercato comunitario (eccezione fatta per il territorio dell'ex RDT). La Repubblica federale dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire che le merci in parola rimangano nell'ex RDT. I provvedimenti adottati dovranno esser compatibili con il Trattato, e in particolare con gli obiettivi dell'articolo 8 A, e non dovranno comportare controlli o formalità alle frontiere intracomunitarie. D'altro canto il Comitato invita la Commissione a fare il necessario per evitare che qualsiasi altro Stato membro della Comunità sia indotto a rafforzare i controlli o le formalità. Sarebbe infatti tragico se ciò finisse per compromettere l'ambizioso obiettivo di uno spazio privo di frontiere interne entro la fine del 1992. Sarebbe opportuno incoraggiare le imprese dell'ex RDT a impegnarsi a fondo sin dall'anno prossimo per portare avanti speditamente il necessario adeguamento alle norme e ai requisiti di qualità previsti dalla Comunità europea.

5.3. Per quanto riguarda le libere professioni, le direttive che disciplinano il reciproco riconoscimento dei diplomi sulla base di una definizione comunitaria della formazione minima potranno essere applicate direttamente solo con qualche ritocco di carattere tecnico. Oltre alla normativa generale sul riconoscimento dei diplomi esse includono anche le disposizioni specifiche riguardanti medici, infermiere/i, dentisti, veterinari, ostetriche, architetti e farmacisti. Sarà necessario un periodo di adeguamento di 18 mesi solo per l'applicazione della direttiva di armonizzazione sul perfezionamento professionale dei medici specialisti.

Il Comitato approva la direttiva di adeguamento del Consiglio; presuppone nel contempo che per le professioni regolamentate, il cui esercizio richiede un certificato di abilitazione professionale, il riconoscimento da parte degli Stati membri di tali certificati di abilitazione avvenga solo dopo un accurato esame dei documenti presentati. In tutto ciò, accanto alle capacità professionali, deve essere preso in considerazione anche il contesto politico in cui si colloca tale certificato di abilitazione.

5.4. In materia di diritto della concorrenza non risulta necessaria alcuna deroga per quanto concerne l'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato CEE e del diritto comunitario derivato (Regolamento n. 17, Regolamento sul controllo delle concentrazioni, regolamenti sulle esenzioni per categorie, ecc.). La sua applicazione è assicurata dalla Commissione su basi non discriminatorie.

Anche per il controllo sulle sovvenzioni statali non sono necessarie disposizioni di adeguamento formali. Se in singoli comparti si registrassero notevoli difficoltà, la Commissione dovrebbe reagire con flessibilità, applicando gli articoli 92 e 93 del Trattato CEE. Un caso speciale è rappresentato dal settore dei cantieri navali (Proposta di modifica della 6ª direttiva e della 7ª direttiva, questa peraltro non ancora emanata). Per quanto i testi, segnatamente la versione tedesca, presentino lievi divergenze forse non intenzionali, sono univoci nel prevedere che gli aiuti alle imprese per la costruzione navale e alle trasformazioni di navi nell'ex RDT possono essere giudicati compatibili con il mercato comune se

— l'industria delle costruzioni navali effettua un programma sistematico e mirato di ristrutturazione che contempla una riduzione delle capacità ed è congegnato in modo tale da permettere al settore di diventare competitivo di qui alle fine del 1992,

— gli aiuti sono gradualmente ridotti.

Il Comitato, pur approvando tali proposte, ritiene che il periodo transitorio di due anni concesso non sia sufficiente. Per i cantieri navali dell'ex RDT sarà necessario un grande sforzo di adeguamento anzitutto nel senso di ristrutturazioni e di incrementi produttivi. Provvedimenti in tal senso sono già stati varati, inoltre sono in corso studi che dovrebbero essere in parte conclusi solo nel 1991. Anche se i provvedimenti di ristrutturazione mirati da decidere verranno attuati speditamente non è ragionevole attendersi che i cantieri diventino pienamente competitivi nel poco tempo che rimane.

Al riguardo il Comitato rammenta il parere del 19 settembre 1990 (doc. CES n. 1057/90) in merito alla proposta di 7ª direttiva del Consiglio concernente gli aiuti alla costruzione navale [1], presentata dalla Commissione, che aveva giudicato nel complesso non soddisfacente a causa del rafforzamento del principio della degressività degli aiuti e della brevità del periodo di validità (solo due anni).

6. Politica agricola comune

6.1. L'innesto del settore agricolo dell'ex RDT nella politica agricola comune della Comunità europea costituisce una sfida particolare per il diverso contesto istituzionale ed economico. La Commissione cerca, nei settori cruciali della politica agricola di trovare soluzioni che riducano al minimo le deroghe e comunque le circoscrivano rigorosamente nel tempo. A parere del Comitato, la Commissione dovrebbe garantire nel contempo che nessuna regione della Comunità per la quale la politica agricola comune ha un'importanza vitale, si trovi ad essere in qualche modo svantaggiata a seguito delle deroghe proposte.

6.2. A norma dell'articolo 15 del primo «Staatsvertrag» tra i due Stati tedeschi l'ex RDT si è impegnata

[1] Doc. COM(90) 248 def.

ad introdurre un sistema di sostegno dei prezzi e un sistema di protezione esterna conforme all'organizzazione di mercato della Comunità. L'obiettivo di tale provvedimento era quello di adeguare il più rapidamente possibile i prezzi nazionali alla produzione al livello dei prezzi agricoli comunitari. In tale modo la RDT ha completato, ancor prima dell'adesione alla RFG, la manovra di gran lunga più importante nel campo della politica agricola; i prezzi sono infatti lo strumento di orientamento decisivo nelle economie di mercato.

6.3. Le differenze nella produzione tra le due parti della Germania sono veramente vistose. Su terre di qualità approssimativamente comparabile le rese medie per ettaro nel territorio dell'ex RDT sono di un 20 %-30 % inferiori ai corrispondenti valori della RFG; spicca in particolare l'arretratezza nella produzione di barbabietola da zucchero. Tuttavia con tecniche produttive moderne, sementi migliori ed un management dinamico le rese delle coltivazioni potranno essere incrementate sostanzialmente in un periodo relativamente breve.

Senza dubbio ciò aggraverà la situazione del mercato agricolo comunitario, già da molti anni confrontato a eccedenze strutturali. Sono perciò indispensabili misure per alleggerire il mercato anche nel territorio interessato dall'adesione. I principi fondamentali della politica agricola comune vanno rispettati e ciò vale, fra l'altro, anche per i quantitativi d'intervento e le quote di produzione.

— Per la quota del settore dello zucchero la Commissione propone un quantitativo di base di 870 000 tonnellate di zucchero bianco. Per parte sua il Comitato giudica indispensabile un'ulteriore sensibile riduzione del quantitativo di base.

— La proposta della Commissione prevede riduzioni anche per la produzione lattiera. Benché l'organizzazione nazionale del mercato del latte dell'ex RDT rimanga in vigore sino alla fine della campagna di commercializzazione del latte, dal 1° aprile 1991 il regime delle quote verrà introdotto anche nel suo territorio. Invece degli 8 milioni di tonnellate della media annuale 1986-1988, per la campagna di commercializzazione del latte 1991-1992 è previsto un quantitativo totale garantito di 6,6 milioni di tonnellate.

6.4. Le drastiche riduzioni della produzione del latte determinano una diminuzione del numero delle vacche da latte nella RDT valutata intorno al 20 %. Allo scopo di evitare che gli elevati quantitativi di carni che ne deriveranno siano respinti per mancanza di sbocchi sul sensibilissimo mercato comunitario di tali prodotti, il Comitato propone di esportarli nei paesi dell'Europa orientale. In effetti, nel prossimo futuro, l'Unione sovietica e senza dubbio anche altri paesi dovrebbero avere ancora notevole interesse ad importare prodotti agricoli. La scarsità di divise potrebbe costituire un ostacolo e per questa ragione il Comitato propone di fornire aiuti alimentari a tali paesi qualora si verifichino particolari situazioni di emergenza.

Se gli sforzi riformistici dei paesi dell'Europa orientale dovessero tuttavia dare i loro frutti, nel breve o nel lungo termine, questi paesi si impegneranno per diventare anch'essi esportatori di prodotti agricoli. Ciò è confermato in modo convincente da una previsione del dipartimento per l'agricoltura degli Stati Uniti secondo cui entro il 2000 i paesi dell'Europa orientale diventeranno esportatori di prodotti agricoli in importanti settori di produzione.

6.5. Gravi ritardi di sviluppo si constatano negli standard qualitativi riguardanti le produzioni vegetali e animali come pure la trasformazione e commercializzazione. Mancano mattatoi, depositi frigoriferi e strutture per la lavorazione delle carni, solo per fare qualche esempio. L'industria di trasformazione dell'ex RDT non è perciò in grado, perlomeno nel futuro immediato, di conformarsi a tutte le norme CEE. La Commissione propone di conseguenza un regime transitorio fino al 31 dicembre 1992. Da ciò deriva la decisione di permettere la commercializzazione di prodotti non conformi agli standard qualitativi, alle norme sanitarie ed alle altre norme comunitarie (per esempio norme sulle epizozie, legislazioni per la protezione degli animali) solo nel territorio dell'ex RDT. Il Comitato chiede fermamente alla Commissione di garantire tramite controlli efficaci che tale misura venga rigorosamente applicata.

6.6. La struttura organizzativa agricola dell'ex RDT si differenzia in modo sostanziale dalle strutture della Repubblica federale di Germania e degli altri Stati membri della Comunità europea. È il risultato di una politica che per decenni si è orientata sul modello di un'industrializzazione dell'agricoltura. L'espropriazione e la collettivizzazione sono stati gli strumenti principali per conseguire lo scopo prefissato di un complesso integrato agroindustriale. Per quanto nel territorio dell'ex RDT esistano varie forme di aziende agricole prevalgono comunque le cooperative agricole di produzione (CAP). Furono fondate nella fase di collettivizzazione dal 1952 al 1960 e successivamente sviluppate. L'anno scorso queste cooperative — in nessun caso confrontabili con le forme cooperative esistenti negli Stati membri della Comunità — hanno lavorato circa l'85 % della superficie agricola utile.

Smantellare strutture sorte grazie a misure coattive è certamente il compito più importante, ma al tempo stesso più difficile della futura politica agricola nell'ex RDT.

6.7. Gli incentivi strutturali in vigore nella Comunità hanno scarse possibilità di essere applicati con successo nell'ex RDT. La Commissione, ritenendo che in alcuni

casi potrebbero persino portare più danni che benefici, ha adattato le misure strutturali disponibili alle condizioni dell'ex RDT. Con tale adattamento si è voluto non solo soddisfare le esigenze delle grandi cooperative di produzione, ma anche offrire alle aziende agricole a conduzione familiare un aiuto efficace per la loro ristrutturazione e per il loro ammodernamento.

6.8. Il Comitato ha attentamente esaminato il pacchetto di misure. Per quanto i provvedimenti proposti siano in parte pienamente giustificati dalla situazione, ritiene che alcuni di essi andrebbero modificati. Resta poi da vedere se i termini previsti siano da ritenere realistici. Ciò vale non solo per le disposizioni particolari nel quadro del Regolamento (CEE) n. 797/85, ma anche per la proposta di adeguamento del Regolamento (CEE) n. 866/90. Nell'articolo 13 di detto regolamento sono esclusi gli incentivi a quei progetti d'investimento i cui lavori siano iniziati più di 6 mesi prima che la Commissione abbia ricevuto la domanda di contributo. Il Comitato fa notare che tale termine, a causa del difficile periodo di transizione in atto nell'ex RDT, sarà probabilmente insufficiente. Dato soprattutto che non si può ancora prevedere il tipo di struttura che assumeranno le autorità dei *Länd* che in futuro saranno competenti ad autorizzare e inoltrare le richieste d'investimento, sarebbe necessario estendere il periodo da 6 a 9 mesi.

6.9. Il Comitato approva decisamente le proposte della Commissione di ritiro delle terre dalla produzione e di estensivizzazione per stabilizzare la produzione nella Comunità e migliorare l'ambiente nelle zone rurali. Va rilevato l'inserimento in tale regime di superfici coltivate a patate. Secondo il Comitato sarebbe auspicabile estendere ulteriormente il provvedimento di ritiro delle terre dalla produzione; ciò vale in particolare per terreni fortemente inquinati, che devono essere separati dalle terre per uso agricolo, visto che non possono più essere utilizzati per produzioni alimentari.

6.10. Per facilitare la ristrutturazione delle cooperative agricole di produzione la Commissione propone di elevare gli importi massimi degli investimenti ammissibili all'incentivazione ed aumentare il numero di suini e vacche da latte che possano essere presi in considerazione per contributi agli investimenti. Il Comitato è d'accordo con la Commissione sull'esigenza di favorire la ristrutturazione delle cooperative agricole, alla condizione che non sia aumentato il numero dei suini e che si tenga conto della riduzione del numero delle vacche da latte che dovrà essere effettuata nel territorio dell'ex RDT.

Non è interesse delle cooperative di produzione né delle aziende agricole familiari dei nuovi *Länder* della RFG ricevere aiuti finanziari per misure che presto o tardi finerebbero per risultare antieconomiche. Dinanzi alle eccedenze sul mercato agricolo comunitario le aziende dell'ex RDT non dovrebbero ripercorrere quella fase di intensivizzazione che negli Stati membri della Comunità si è da tempo dimostrata economicamente erronea ed ecologicamente sbagliata.

Il Comitato propone alla Commissione di applicare le risorse disponibili in modo mirato a misure che permettano di ridurre i costi e non determinino un aumento della produzione. Occorre in special modo fare il possibile per creare nell'ex RDT un sistema di trasformazione e di vendita efficiente e flessibile strettamente connesso con l'attività agricola.

7. Trasporti e telecomunicazioni

7.1. L'infrastruttura dei trasporti e delle telecomunicazioni nel territorio dell'ex RDT è insufficiente, sovraccarica, obsoleta e frequentemente soggetta a interruzioni. La politica infrastrutturale dirigistica condotta in passato ha sfruttato troppo le ferrovie, ritardato fortemente lo sviluppo delle vie di comunicazione e trascurato le telecomunicazioni. Sono necessari immensi sforzi finanziari per salvaguardare le strutture di base, accelerare lo sviluppo e ottimizzare la qualità delle infrastrutture.

7.2. Secondo la Commissione occorrono solo poche misure transitorie per integrare nella Comunità il sistema dei trasporti dell'ex RDT. Quelle previste hanno scadenze tali che il mercato integrato europeo dei trasporti potrà essere sostanzialmente completato entro la fine del 1992.

Il Comitato condivide ampiamente le disposizioni transitorie e di adeguamento. Nel caso dei trasporti marittimi si chiede però se un regime di transizione di quattro anni per gli accordi marittimi conclusi dall'ex RDT sia effettivamente necessario. Gli Stati firmatari del Codice di comportamento per le conferenze marittime dell'ONU si sono impegnati a non concludere tra di loro alcun accordo bilaterale di suddivisione dei carichi e gli Stati membri della Comunità hanno inoltre assicurato di far scadere alla fine del 1992 tutti gli accordi di questo tipo con gli Stati che non hanno sottoscritto il codice. È scarsamente giustificata la necessità per i nuovi *Länder* della RFG di un ulteriore periodo biennale. Secondo il Comitato la Commissione dovrebbe far sì che anche gli accordi corrispondenti dell'ex RDT vengano a scadere prima del 1° gennaio 1995.

Nel settore dei trasporti su strada la questione è anzitutto quella dei termini entro i quali andranno installati gli apparecchi di controllo dei tempi di guida e di riposo

dei conducenti. La Commissione propone un periodo transitorio di tre anni, e lo giustifica in considerazione delle capacità inadeguate delle officine disponibili nell'ex RDT. Pur ammettendo che tali circostanze possano motivare un periodo transitorio piu lungo, il Comitato e decisamente convinto che il termine andrebbe ridotto a due anni al massimo. In effetti, una parte dei veicoli interessati è gia dotata di un apparecchio di controllo di tipo comunitario, per cui e poco probabile che si debba temere un sovraccarico delle officine. Per quanto fondato sia il secondo argomento della Commissione, ossia la necessità di dare alle piccole imprese di trasporto l'opportunità di rinnovare il parco veicoli (che ha spesso 20-28 anni) prima di essere costretti a procedere a modifiche più costose, nemmeno esso convince molto. Non va infatti dimenticato che gli apparecchi di controllo contribuiscono in modo deciviso a migliorare le condizioni di lavoro (tempi di guida e di riposo) aumentando la sicurezza stradale. Il Comitato s'interroga altresi circa le possibilita di controllo che davvero sussisteranno durante il periodo transitorio; nel documento della Commissione non c'è alcuna indicazione in proposito.

7.3. Il fabbisogno di finanziamenti per un sostanziale rinnovo dell'infrastruttura nei cinque nuovi *Lander* viene continuamente corretto verso l'alto. Stando alla più recente valutazione del Ministero federale dei trasporti solo per le reti di comunicazione saranno necessari investimenti per un valore totale che supera i 125 miliardi di marchi. Tale ammontare dovrebbe servire in una prima fase ad adeguare la rete di comunicazioni dell'ex RDT al livello occidentale; una parte, 50 miliardi di marchi, e destinata alla rete ferroviaria, circa 60 miliardi di marchi saranno necessari per le strade di grande comunicazione federali, le strade provinciali e quelle comunali; le idrovie interne abbisognano d'altri 8 miliardi di marchi. Le cifre non tengono ancora conto dell'ampliamento delle capicità, dell'esigenza di colmare le lacune delle reti di comunicazioni, ne delle normali necessita di manutenzione e conservazione.

Considerato l'elevato fabbisogno finanziario e la necessità di realizzare i progetti piu urgenti in un orizzonte temporale ravvicinato, il bilancio pubblico è sottoposto a notevoli pressioni. Vanno perciò immaginate nuove forme di finanziamento delle infrastrutture. Vanno in primo luogo mobilitati capitali privati. Esempi come il tunnel sotto la Manica, il sistema di collegamenti scandinavo e il treno magnetico Transrapid mostrano che il finanziamento privato puo costituire una modalità perfettamente realistica

7.4. Non c'è alcun dubbio · grazie alla sua posizione geografica la Germania Unificata diverrà il crocevia dei trasporti europei tra Est ed Ovest e tra Nord e Sud. La domanda di servizi di trasporto crescera, soprattutto dopo il completamento del mercato interno. Mentre oggi sussistono ancora limitazioni ed ostacoli tra uno Stato e l'altro, domani non avrà più importanza che un trasporto debba avvenire entro i confini del proprio paese o attraversare tutta l'Europa. In futuro ciò comporta la necessità di progettare e valutare gli investimenti nelle infrastrutture sempre più in un'ottica di dimensioni europee. In tale contesto la ferrovia svolge un ruolo speciale sotto il profilo delle politiche di trasporti e dell'assetto territoriale e ambientale. La via ad una programmazione su scala europea delle infrastrutture si va delineando sempre più nettamente. Al riguardo il Comitato si compiace che per l'avvenire la Commissione intenda concentrarsi anche sul potenziamento delle infrastrutture dell'asse Est-Ovest, in modo da evitare che la contemporanea crescita economica di tutte le aree economiche europee sia ostacolata e che gli scambi commerciali che l'accompagnano siano resi più difficili da strozzature nel sistema dei trasporti.

7.5. Nel mercato dei trasporti europeo varranno sempre più le regole di mercato. ciò significa una concorrenza più vivace anche per i trasporti. Occorre pertanto assicurare che in partenza esistano uguali opportunità, e quindi liberalizzare ed armonizzare il settore. Il Comitato chiede quindi alla Commissione di contribuire ad evitare che le regolamentazioni degli Stati membri relative al mercato dei trasporti presentino ritardi rispetto alle disposizioni di liberalizzazione del mercato. I trasporti e l'infrastruttura sono le basi naturali d'un grande mercato europeo, e creano le premesse per un'ulteriore crescita economica e per il progresso sociale.

7.6. Lo sviluppo nell'ex RDT e l'apertura dei mercati dell'Europa orientale comportano nuovi compiti anche per le telecomunicazioni. La situazione nei nuovi *Lander* è proprio desolante. La rete di distribuzione telefonica risale ancora agli anni '20, si suppone che le linee telefoniche siano per oltre il 90 % logorate e solo il 17 % della popolazione possiede un allacciamento telefonico. Servizi quali il telefax, il teletex e il BTX sono per lo più sconosciuti. Stando alle informazioni piu recenti, per la modernizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione nei nuovi *Lander* occorrera investire un totale di 55 miliardi di marchi di qui al 1997.

Secondo la Commissione i principali strumenti giuridici della Comunità per il settore delle telecomunicazioni possono essere applicati subito. L'adeguamento riguarda solo due direttive comunitarie (liberalizzazione del mercato dei terminali/frequenze per la radiotelefonia mobile).

8. Politiche strutturali

8.1. L'economia dell'ex RDT si trova a dover affrontare una difficile fase di ristrutturazione. La trasformazione del sistema, la transizione che porta da un'economia centralizzata ad un'economia sociale di mercato, comporta necessariamente una modifica profonda delle strutture. In numerosi settori le aziende non sono competitive. Nella maggior parte dei casi la gamma dei loro prodotti non soddisfa i normali standard di qualità internazionali, la produttività, in presenza di notevoli

oscillazioni, si situa in una percentuale compresa tra il 30 % ed il 50 % del livello federale. L'elevata proporzione di capitale investito rispetto alla produttività dell'economia, il consumo procapite d'energia superiore alla media e le preoccupanti dimensioni che ha assunto la distruzione ambientale sono esempi d'uno spreco sistematico di capitale umano, energia ed ambiente.

8.2. Nel contesto d'un bilancio così spaventoso — questo il parere della Commissione — è necessario anche l'aiuto della Comunità ed i fondi strutturali debbono svolgere un ruolo importante. Il Comitato comprende quindi la proposta della Commissione di ammettere i cinque nuovi *Länder* fra le regioni che possono ricevere aiuti dei fondi strutturali della Comunità. Così facendo sottolinea l'integrazione nella Comunità europea dei nuovi *Länder* della RFG.

Per lo sviluppo strutturale del territorio dell'ex RDT, la Commissione propone un programma straordinario che dispone complessivamente di 3 miliardi di ecu per il periodo 1991-1993. Tale pogramma sarà finanziato tramite un aumento del fondo strutturale, non andrà quindi a carico degli altri Stati membri della Comunità. Secondo il Comitato il volume delle disponiblità finanziarie andrebbe riesaminato alla fine del 1993 e ridotto in funzione dei miglioramenti intervenuti nella situazione economica generale dell'ex RDT. Inoltre, il Comitato dà per scontato che anche in futuro si farà tutto il possibile per evitare contrasti sulla suddivisione dei mezzi finanziari tra le regioni più povere delle zone periferiche della Comunità e la Germania unificata. In occasione della riunione speciale di Dublino del 28 aprile 1990 il governo federale ha già rinunciato formalmente alla partecipazione della Comunità al finanziamento dell'unificazione tedesca.

8.3. La Commissione scrive giustamente che è necessario affrontare la ristrutturazione dell'economia nell'ex RDT in tempi rapidi, ed ha proposto per tal motivo una procedura semplificata per i progetti di sviluppo. Esiste un unico progetto di sviluppo per il territorio entrato ora a far parte della Comunità e anche quest'unico progetto non può che risultare meno dettagliato di quanto usualmente avviene. Esso è attualmente in corso di elaborazione da parte del governo federale e dovrà essere presentato a Bruxelles entro il 31 gennaio 1991. Entro il marzo 1991 su tale base dovrebbe venir messo a punto un piano di sostegno comunitario per disciplinare l'impiego dei fondi strutturali, l'utilizzazione dei mezzi finanziari ed il cofinanziamento tedesco.

8.4. Nel valutare questa procedura semplificata si dovrebbe tener presente che nell'ex RDT la situazione relativa alle statistiche è invero pessima: i dati sono distorti e pieni di lacune. Inoltre, oggi come oggi non sembra possibile programmare in anticipo in modo affidabile il profondo processo d'adattamento e, di conseguenza, l'impiego dei fondi strutturali durante un biennio. È ora oggettivamente impossibile individuare nell'ex RDT regioni che in base ai criteri comunitari sono in ritardo di sviluppo o minacciate dal declino industriale, o che si trovano a dover far fronte a problemi d'adeguamento in agricoltura, allo scopo di preparare adeguati programmi d'intervento. S'impone una certa flessilibità. Per tal motivo è giusto che la Commissione rinunci in una prima fase alla delimitazione delle aree rientranti negli obiettivi 1, 2 e 5 B. Inoltre la Commissione dovrebbe, per quanto possibile, erogare i contributi dei fondi sotto forma di contributi globali, la cui utilizzazione andrebbe concordata strettamente tra governo federale e nuovi *Länder*.

8.5. Dopo l'unificazione dei due Stati tedeschi si pone il quesito di ciò che accadrà dell'incentivazione delle zone della Repubblica federale di Germania al confine con la RDT e di Berlino Ovest. I due programmi d'aiuto dovrebbero compensare gli svantaggi dovuti alla divisione della Germania. La giustificazione economica che stava loro alla base ha oramai cessato d'esistere; il governo federale intende pertanto presentare già nel 1990 una legge tramite la quale il programma di aiuti dovuti alla divisione della Germania dev'essere concluso nel corso di sette anni. Il Comitato ritiene che un tale periodo di tempo sia notevolmente esagerato e che debba essere significativamente ridotto.

9. Energia

9.1. Il sistema di approvvigionamento energetico dell'ex RDT è carente e si accusano danni ambientali nocivi per la salute. Si è puntato eccessivamente sulla lignite di produzione locale per cui l'impiego di prodotti petroliferi, gas naturale, energia nucleare e carbon fossile risulta relativamente modesto. Si riscontra infatti scarsa efficienza degli impianti che consumano energia e della stessa trasformazione in energia, specie per l'erogazione di corrente elettrica. La situazione è aggravata dalle perdite considerevoli nelle reti di distribuzione e di trasporto dell'elettricità e del gas.

Nell'ex RDT la lignite copre quasi il 70 % del fabbisogno di energia primaria. Mantenendo l'attuale produzione estrattiva le scorte dovrebbero durare per ancora 60-70 anni, per cui non c'è pericolo di strozzature. Per contro, si ravvisano carenze sotto il profilo della disponibilità, della qualità, dell'antieconomicità e dell'impatto ambientale di questa fonte di energia. A causa dell'elevato tenore di zolfo della lignite e dell'assenza di filtri, l'ex RDT si colloca, con oltre 5 milioni di tonnellate di emissioni annue, fra i paesi europei che provocano il maggiore inquinamento da anidride solforosa. A ciò si aggiunge che, proseguendo l'estrazione, le montagne di detriti si accumulano, le falde acquifere scemano e i terreni inutilizzabili aumentano.

Ben l'80 % dei 23 000 megawatt prodotti dalle centrali elettriche proviene dalla lignite. La tecnica impiegata è decisamente obsoleta. Lo stesso problema si pone per le cokerie a bassa, media e alta temperatura usate per trasformare la lignite in carburante e materie prime per la chimica. Le tecniche antiquate utilizzate nelle centrali elettriche provocano notevoli danni all'ambiente. Nessuna centrale dell'ex RDT dispone d'impianti di desolforazione e di desossidazione. I filtri per l'aria, sempre che disponibili, non sono utilizzati costantemente.

Per di più il sistema di approvvigionamento energetico beneficia di cospicue sovvenzioni. Per quanto la situazione sia destinata a cambiare, finora non c'è stato alcun incentivo per un approccio nazionale nel campo dell'energia. Ne consegue un consumo pro capite di energia primaria superiore alla media, che si attesta ad un 20 % al di sopra di quello della RFG.

9.2. In sostanza il consuntivo che si può trarre della situazione energetica nell'ex RDT è estremamente negativo. S'impone un completo riordino che deve poggiare su due pilastri fondamentali: costanti risparmi di energia e un approvvigionamento efficace. Gli impianti energetici vanno radicalmente ammodernati, tenendo al tempo stesso conto dell'esigenza di tecniche sicure, dell'economicità e della salvaguardia dell'ambiente e del clima. Ciò che è indispensabile è un diverso mix energetico che sia equilibrato e comprenda non solo combustibili fossili ed energie rinnovabili, ma anche l'energia nucleare a condizioni di sicurezza ottimali. Vanno evitate le strutture monopolistiche nel settore dei prodotti petroliferi. Ciò che conta è assicurare per quanto possibile il gioco della concorrenza.

9.3. Il documento della Commissione prevede solo alcune deroghe per il settore energetico. Propone infatti un periodo transitorio di dodici mesi solo per l'informazione e la consultazione circa i prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi e per la comunicazione sulle importazioni ed esportazioni di idrocarburi. Il Comitato approva questa deroga ma giudica opportuno aggiungere due osservazioni su quanto la Commissione dice circa la ristrutturazione del settore energetico. Anzitutto, in merito all'affermazione secondo cui le importazioni di gas dall'URSS nel territorio dell'ex RDT passerebbero da 8 miliardi di m^3 a 16 miliardi di m^3 nel 2000, il Comitato ritiene che si tratti di una previsione troppo ottimistica, tanto più che mancano informazioni attendibili che la avvalorino. In secondo luogo, nel capoverso sull'approvvigionamento di elementi di combustibile per i reattori in servizio, non basta accennare alla produzione di uranio naturale nella RDT [1]. Occorre infatti precisare che la miniera di uranio Wismuth AG appartiene all'URSS per il 95 %. Anche se cesserà le attività alla fine del 1990 saranno probabilmente necessarie trattative con l'URSS soprattutto perché l'EURATOM diventerà proprietaria di tutti i materiali nucleari speciali dell'ex RDT.

9.4. Alla politica energetica incombono finalità che interessano l'intera economia, e questo a livello nazionale come internazionale. Si deve pertanto fare tutto il possibile affinché rimanga o ridiventi effettivamente operativa ai vari livelli. I problemi energetici non possono più essere risolti da un giorno all'altro con misure decise isolatamente a livello nazionale. La politica energetica è un compito a lungo termine che richiede una stretta cooperazione e concertazione tra i vari paesi. La parola d'ordine è quindi « cooperazione europea ». Per quanto si fosse già consapevoli di questa necessità, finora non si è agito di conseguenza. Le Comunità europee non hanno ancora trovato la forza di mettere a punto una politica energetica comune malgrado i problemi urgenti (riduzione del consumo di energia, sostituzione dei prodotti petroliferi con altre fonti di energia, sviluppo accelerato di tecnologie energetiche moderne e ricerca energetica intensificata) avrebbero richiesto da vario tempo una politica concordata fra gli Stati membri della Comunità.

Il Comitato accoglie pertanto con soddisfazione, e appoggia decisamente, l'iniziativa del Primo ministro olandese Lubbers, il quale, nel corso del Vertice di Dublino del 25 giugno 1990, ha suggerito la creazione di una Comunità europea dell'energia.

10. Questioni sociali, istruzione e formazione

10.1. Alla luce del rapido inserimento politico e giuridico dell'ex RDT nel territorio della Repubblica federale di Germania sono necessari notevoli sforzi per realizzare anche tutti gli aspetti sociali del processo d'unificazione tedesca. Al riguardo si ricordano i numerosi pareri nei quali i gruppi sociali rappresentati nel suo ambito hanno preso ripetutamente posizione circa le condizioni fondamentali per realizzare la coesione economica e sociale. Nel parere sulla situazione sociale della Comunità nel 1989 [2] il Comitato ha definito l'economia sociale di mercato e l'Europa dei cittadini come elementi centrali del progresso politico e sociale verso un'unione europea. Esso è persuaso che questi elementi siano tra i motivi decisivi della forza d'attrazione che la Comunità europea esercita sulle giovani democrazie dell'Europa dell'Est.

[1] N.d.T: su questo punto il testo della Commissione presenta una divergenza fra l'italiano e il tedesco.
[2] GU n. C 225 del 10. 9. 1990.

10.2. Il Comitato approva in larga misura le poche disposizioni transitorie e d'adeguamento che la Commissione giudica opportune nell'ambito sociale. In appresso formula in ogni caso alcuni suggerimenti e osservazioni su singole proposte della Commissione:

— Il Comitato si compiace che con l'unificazione tedesca la libera circolazione dei lavoratori sia stata realizzata senza misure transitorie. Dopo l'abolizione del confine interdesco un trattamento differenziato dei lavoratori tedeschi non sarebbe stato né difendibile, né realizzabile in pratica. Al riguardo il Comitato fa presente che la libera circolazione dei lavoratori spagnoli e portoghesi resta limitata sino al 1993.

— Per quanto attiene alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, le disposizioni comunitarie sono state sempre applicate immediatamente dopo l'adesione d'un nuovo Stato membro. La Commissione fa tuttavia notare che a seguito dell'unificazione tedesca dovranno essere adeguati vari punti dei Regolamenti (CEE) n. 1048/71 e 574/72. A suo giudizio ciò potrà tuttavia avvenire solo allorquando si chiarirà l'evoluzione della legislazione di sicurezza sociale nell'ex RDT. Il Comitato ha qualche difficoltà a seguire una simile argomentazione, dato che la Commissione è da parecchio tempo al corrente del fatto che il diritto del lavoro e la legislazione in materia di sicurezza sociale della RFG sono stati trasposti direttamente al territorio dell'ex RDT. Il Comitato invita pertanto la Commissione a presentare rapidamente, e far adottare quanto prima dal Consiglio, gli adeguamenti a suo giudizio necessari.

— In materia di parità di trattamento tra uomini e donne di diritto del lavoro non sussiste alcuna necessità d'adeguamento. Le relative disposizioni sono entrate giuridicamente in vigore sin dal momento dell'unione monetaria, economica e sociale.

— Per la protezione dei lavoratori sul luogo di lavoro sono state sinora proposte quindici direttive comunitarie e proposte di direttive: nella misura in cui saranno state adottate dal Consiglio dovranno essere recepite nell'ordinamento giuridico degli Stati membri entro il 31 dicembre 1992. Per l'applicazione della direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi legati all'esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici sul luogo di lavoro, la Commissione propone un periodo transitorio sino al 31 dicembre 1992. Data la difficoltà della situazione nell'ex RDT a seguito dell'obsolescenza degli impianti industriali, dei problemi amministrativi e tecnici e di quelli connessi alla formazione del personale, sembra sia impossibile prevedere un periodo transitorio più breve o persino l'immediata applicazione di tale direttiva.

— La qualificazione dei lavoratori svolge un ruolo decisivo nel processo di mutamento strutturale dell'economia tedesco-orientale. La trasformazione dall'economia centralizzata all'economia sociale di mercato va supportata da un'azione in grande stile a favore della qualificazione, questa va considerata come un investimento importante in un futuro migliore.

— Sul piano formale la popolazione attiva nell'ex RDT dispone di qualifiche più che soddisfacenti. L'80 % circa degli occupati possiede in effetti una qualificazione professionale. I profili professionali d'un'economia socialista si differenziano tuttavia in maniera assai notevole dalle esigenze d'un'economia di mercato. Mancano soprattutto conoscenze ed esperienze nell'utilizzazione delle moderne tecniche di produzione, informazione e comunicazione, che debbono essere ancora acquisite. Sussistono inoltre notevoli carenze al di là degli aspetti professionali puri e semplici: l'economia pianificata non richiedeva né autonomia, né iniziativa, né creatività. Sono quindi urgenti e necessarie a tutti i livelli iniziative di riqualificazione e perfezionamento professionale, il che comprende anche la partecipazione a parità di condizioni delle persone e delle organizzazioni interessate a tutti i programmi d'istruzione e di formazione della Comunità europea. Il Comitato si compiace che in tale campo non vi sia necessità di misure particolari d'adattamento della normativa. Suggerisce tuttavia che la Commissione avvii una serie d'iniziative complementari per informare i cittadini dei nuovi cinque *Länder,* per quanto possibile rapidamente ed in modo completo, sui numerosi programmi comunitari di formazione professionale. Ciò dovrebbe avvenire in stretta connessione con le competenti autorità tedesche.

10.3. È necessario avvicinare quanto prima ai livelli comunitari l'informazione indispensabile per un'efficace tutela dei consumatori. In tal senso dovrebbero impegnarsi non solo le autorità e le organizzazioni dei consumatori della Repubblica federale ma anche la Comunità europea intervenendo con campagne d'informazione.

Il Comitato invita a esaminare se non sia opportuno inserire le informazioni destinate ai consumatori nei programmi generali di formazione e di perfezionamento professionale.

10.4. Per costruire strutture democratiche e migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell'ex RDT è necessaria anche una sorta di autogestione delle questioni sociali che sia « funzionante ». Le condizioni di lavoro debbono essere riordinate e gestite in base a un equilibrio degli interessi definito in maniera autonoma. Il Comitato appoggia le libere organizzazioni dei datori

di lavoro e dei lavoratori, tornate ad esistere per la prima volta dal 1933, che hanno una responsabilità particolare vista la difficile fase di adattamento dell'economia ed il crescente numero dei disocccupati nell'area dell'ex RDT. Esse debbono trovare la forza di accordarsi su obiettivi e priorità comuni. Esse debbono mirare alla composizione degli interessi e far da tramite tra cittadino e Stato.

11. Ambiente e sicurezza nucleare

11.1. In ampie parti dell'ex RDT l'aria, l'acqua e il suolo sono notevolmente inquinati. Pur essendovi stata un'estesa legislazione volta alla protezione ambientale, e dal 1972 anche un dettame costituzionale per la protezione dell'ambiente, le questioni di protezione ambientale hanno sempre avuto un ruolo secondario nella prassi politica del paese. Del resto, non si sarebbero comunque potute rispettare le disposizioni in questo senso data la carenza di efficienti infrastrutture per la protezione ambientale.

Le cause del notevole inquinamento ambientale sono per molti versi inerenti al sistema. All'inquinamento dell'ambiente ha contribuito soprattutto la decisione dell'ex governo della RDT di mantenere strutture produttive tecnicamente obsolete, d'incrementare l'impiego della lignite e di accelerare forzatamente la produzione industriale in settori ad alto consumo d'energia. Gli stimoli al risparmio di materie prime e di energia mancano del tutto.

11.2. Il problema ambientale più grave è rappresentato dal notevole inquinamento atmosferico. Oltre 5 milioni di tonnellate di SO_2 vengono scaricate ogni anno nell'atmosfera. Il territorio dell'ex RDT è pertanto una delle più grandi fonti di emissione di SO_2 d'Europa. I problemi risiedono soprattutto nel sistema d'approvvigionamento energetico, che come energia primaria utilizza la lignite quasi per il 70 %.

Questo problema delle emissioni combinato a una relativa penuria d'acqua comporta nell'ex RDT anche un ragguardevole inquinamento delle acque e — di conseguenza — difficoltà a livello d'approvvigionamento idrico. Solo poco più del 20 % delle risorse idriche risulta ancora potabile. La responsabilità di tale inquinamento risale agli impianti pubblici e industriali di trattamento delle acque reflue, tecnicamente inadeguati o del tutto mancanti. In tal modo sono finite ad esempio nell'Elba — e quindi in mare — grandi quantità di cadmio, mercurio e piombo.

La situazione dell'inquinamento del suolo non è migliore. Soprattutto l'estrazione forzata della lignite abbisogna di grandi superfici, che dopo l'esaurimento del minerale restano devastate. La rimessa a coltura di tali aree richiederà decenni. La gestione dei rifiuti aumenta i problemi. La carenza di materie prime ha spinto a riciclare grandi quantità di rifiuti, ma per quelli che rimangono ci sono solo pochi sistemi di eliminazione adeguati. I depositi di rifiuti sono sovraccarichi e comportano rischi per le acque freatiche.

11.3. La panoramica mostra un quadro sconfortante della situazione ambientale nel territorio dell'ex RDT. Il diritto tedesco in materia d'ambiente si applica all'ex RDT sin dall'entrata in vigore del primo Trattato di Stato. Nella misura in cui la legislazione tedesca tiene conto delle normative ambientali della Comunità europea la legislazione in materia d'ambiente dell'ex RDT è dal 1° luglio 1990 formalmente conforme alle prescrizioni comunitarie. Ciò vale tra l'altro per la protezione dalle immissioni, la sicurezza in materia di tecnologia nucleare e di radiazioni, la gestione delle acque e dei rifiuti e la legislazione relativa ai prodotti chimici, e riguarda soprattutto la costruzione e il funzionamento degli impianti come pure le relative disposizioni. Con l'adesione dell'ex RDT alla Repubblica federale di Germania sono state recepite anche le disposizioni comunitarie riguardanti i prodotti e i materiali (ad esempio, il regolamento sull'acqua potabile) e i requisiti della Comunità economica europea in materia di qualità.

11.4. Per circa duecento direttive e regolamenti comunitari in materia d'ambiente la Commissione ha verificato se fossero necessarie misure transitorie. La Commissione le propone per i casi in cui la situazione dell'ambiente sia tale da non consentire il rispetto delle disposizioni comunitarie al momento dell'unificazione tedesca. Ciò vale concretamente per acqua, aria e rifiuti.

Il Comitato concorda con la Commissione nel ritenere che il recepimento delle disposizioni comunitarie debba essere portato a termine il più celermente possibile. Visti la difficile situazione economica, il necessario processo d'adeguamento strutturale e il quadro ancora spesso poco chiaro della reale mole d'inquinamento ambientale, il Comitato fa tuttavia notare che forse sarebbe più sensato affiancare ai periodi transitori proposti una clausola di flessibilità. Questa dovrebbe quindi permettere alla Commissione d'intervenire in maniera semplificata e rapida concedendo ulteriori dilazioni, adottando misure complementari alla luce di nuovi dati, ecc. La clausola di flessibilità dovrebbe tuttavia valere solo per disposizioni relative agli impianti, non per le caratteristiche delle merci o la qualità dei prodotti.

11.5. A differenza di quanto avviene per il settore dell'ambiente, per il settore della sicurezza nucleare non vengono proposte misure transitorie. Con l'adesione alla Repubblica federale di Germania il Trattato EURATOM è entrato in vigore anche nel territorio dell'ex RDT, dove si applicano quindi ipso iure anche gli articoli 33, 35, 36 e 37. In tal modo è possibile l'immediata chiusura d'impianti che non ottemperano alle norme di protezione comunitarie. Il Comitato appoggia incondizionatamente questa linea chiara fissata per la Commissione.

12. Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)

12.1. L'inserimento dell'industria siderurgica tedesco-orientale nell'ordinamento comunitario compor-

terà gravi problemi industriali, sociali e regionali. Nessuna delle aziende situate in quindici località diverse sembra — stando alla Commissione — in grado di sopravvivere nell'attuale congiuntura. Le imprese debbono essere modernizzate, ristrutturate e razionalizzate. Il Comitato condivide quest'analisi e ribadisce in particolare la conclusione della Commissione secondo cui la conseguenza inevitabile d'un tale stato di cose sarà una notevole perdita di posti di lavoro.

12.2. Sullo sfondo del difficile processo di ristrutturazione, che richiederà tempi lunghi, il Comitato ritiene che le proposte della Commissione non siano abbastanza complete e sufficientemente centrate sui problemi in gioco. Pur essendo pronta ad accompagnare i previsti rivolgimenti nell'industria siderurgica della Germania orientale con gli strumenti del Trattato CECA e a concedere aiuti alla ristrutturazione sotto forma di prestiti dei fondi strutturali, la Commissione intende applicare — interpretandolo rigorosamente — il regime di aiuti alla siderurgia introdotto dalla Decisione 322/89/CECA, che notoriamente consente aiuti alla chiusura, alla ricerca e alla protezione ambientale ed investimenti regionali solo a determinate condizioni. In tal modo non sarà possibile né compensare le perdite delle aziende né accordare aiuti a livello d'impresa a favore degli investimenti, e ciò nemmeno nella fase di ricostituzione delle capacità di sopravvivenza dell'impresa. Malgrado queste osservazioni aggiuntive il Comitato constata con soddisfazione che la Commissione ha trasposto sollecitamente in provvedimenti pratici gli strumenti forniti dal Trattato CECA.

12.3. L'impostazione della Commissione, secondo la quale le imprese siderurgiche dei cinque nuovi *Länder* dovrebbero essere strappate quanto prima all'assuefazione agli aiuti, è certo giusta. Visti tuttavia la difficoltà ed i tempi richiesti dal processo di risanamento, è nondimeno opportuno mantenere un notevole grado di flessibilità. Per altri Stati che hanno aderito alla Comunità — soprattutto in Spagna — sono state previste normative transitorie. Per risolvere i problemi dovuti alla ristrutturazione la Commissione dovrebbe prevedere anche ora una normativa transitoria, che aiuterebbe senz'altro in maniera sensibilile a risanare le imprese siderurgiche.

13. Aspetti finanziari dell'unità tedesca

13.1. Da mesi ormai politici, economisti e anche il vasto pubblico si pongono la scottante domanda di quanto costerà la riunificazione dei due Stati tedeschi e come debba essere finanziata. Negli altri Stati membri della Comunità cresce la preoccupazione di effeti negativi sui loro mercati monetari e dei capitali come pure sul livello dei prezzi interni derivanti dal finanziamento dell'unità tedesca. In fin dei conti si tratta di migliaia di miliardi di marchi, che devono essere reperiti nel medio periodo per modernizzare e sviluppare le infrastrutture (trasporti, telecomunicazioni, comuni) nei nuovi *Länder*, per eliminare i disastrosi danni ambientali e sanare i terreni inquinati (stando alle stime ci sarebbero 20 000-30 000 che rischiano di presentare dei pericoli sotto questo profilo). Non vanno dimenticati gli enormi fabbisogni finanziari per gli investimenti privati e le spese elevate per l'edilizia residenziale.

13.2. Nel terzo volume del documento di lavoro in esame la Commissione ha fornito le prime indicazioni circa le ripercussioni finanziarie dell'unità tedesca sul bilancio comunitario. La Commissione mette giustamente in risalto che si è in presenza di stime provvisorie che inevitabilmente poggiano su dati discutibili e lacunosi. Dal lato delle uscite pesano soprattutto quelle agricole; la Commissione calcola un importo oscillante tra i 700 ed i 1 250 milioni di ecu per il 1991 (undici mesi in considerazione delle scadenze amministrative). Il margine considerevole riflette la difficoltà di valutare le future strutture di consumo e la dinamica della produzione nell'ex RDT. A ciò si aggiunge il miliardo di ecu del programma speciale per lo sviluppo strutturale dei nuovi Länder per il 1991. La Commissione calcola ulteriori 150 milioni di ecu per spese aggiuntive in altri settori. A queste nuove uscite si oppongono entrate supplementari per 1,5 miliardi di ecu come contributo presumibile dell'ex RDT alle entrate proprie della Comunità. Considerate le molteplici incertezze necessariamente collegate a tali stime, il Comitato dà a queste indicazioni quantitative valore di orientamento, certo utilissimo, ma che non può ancora reggere un esame critico.

13.3. Il 7 novembre 1990 ha avuto luogo davanti alla Commissione bilancio del Bundestag un'audizione sul tema degli oneri derivanti dall'unita tedesca e sul suo finanziamento. Secondo il Comitato sarebbe stato utile se si fosse potuto ascoltare il punto di vista comunitario prevedendo la partecipazione di un rappresentante della Commissione. Con il suo inserimento nella Comunità europea la Repubblica federale di Germania ha assunto una responsabilità speciale, politica ed economica. Ciò implica, secondo il Comitato, anche preoccuparsi seriamente dei possibili effetti economici dell'unificazione tedesca sugli altri Stati della Comunità e prenderli in considerazione al momento di elaborare la futura politica economica e finanziaria e sociale della Germania.

In vista della realizzazione del mercato interno e dei progressi verso la seconda fase dell'Unione economica e monetaria, il Comitato rammenta che si è più volte espresso a favore di un maggior grado di convergenza dell'andamento delle economie e di un più intenso coordinamento delle politiche economiche. A suo parere sono esigenze più che mai attuali. Il Comitato si appella di nuovo al governo tedesco perché faccia un

primo passo e spieghi nell'ambito del Consiglio europeo le decisioni di politica finanziaria relative al finanziamento degli oneri dell'unità tedesca esponendone nel contempo gli effetti macroeconomici per gli altri Stati membri. Un passo del genere dissiperebbe alcuni timori e contribuirebbe sostanzialmente a sviluppare una maggiore collaborazione improntata alla fiducia tra i membri della Comunità europea nel campo dell'economia.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1990.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

François STAEDELIN

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio concernente la protezione sul lavoro delle donne gestanti e puerpere [1]

(91/C 41/08)

Il Consiglio, in data 22 ottobre 1990, ha deciso, conformemente all'articolo 118 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Affari sociali, famiglia, istruzione e cultura», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo della relatrice Rangoni-Machiavelli, in data 15 novembre 1990.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 20 novembre 1990, nel corso della 281ª sessione plenaria, all'unanimità con 5 astensioni, il seguente parere.

1. Osservazioni generali

1.1. Il Comitato può accogliere favorevolmente la proposta che giustamente mette in relazione la protezione della salute e della sicurezza delle donne gestanti o puerpere con il mantenimento dei diritti connessi all'attività lavorativa, compresa la garanzia di reddito. Inoltre la proposta è vista positivamente poiché introduce misure volte a facilitare la maternità e che potrebbero contribuire a rettificare lo squilibrio demografico anche per ciò che concerne l'invecchiamento della popolazione riscontrato nella maggior parte degli Stati membri della Comunità.

1.2. La proposta, che è conforme ai diritti ed i provvedimenti previsti dalla carta sociale e dal relativo Programma di azione sociale, concorda anche con le opinioni espresse dal Comitato in precedenti pareri riguardanti:

— la carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali [2], in cui veniva ribadito «il diritto del bambino, della madre e della famiglia ad una protezione giuridica ed economica»,

— l'onere della prova [3], in cui si affermava che erano necessarie «procedure appropriate in materia di assunzione» nonché «tecniche moderne di gestione del personale» per impedire una potenziale discriminazione basata sul sesso,

[1] GU n. C 281 del 9. 11. 1990, pag. 3.

[2] GU n. C 126 del 23. 5. 1989, punto III A1.

[3] GU n. C 337 del 31. 12. 1988, punto 1.3.d.